

18



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

RG. 6 10 66453/2010
Udienza del 2.11.10
Dott. Mauro MOLLO

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE LAVORO
COMPARSA DI COSTITUZIONE
PER IL

MIUR – USB del Piemonte in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42, d.lg. 31 marzo 1998, n.80 e successive modificazioni, dal dott. **Antonino Meduri** dipendente dello stesso Ministero, legalmente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio IV° sito in Torino, Via Coazze, 18 Tel.e Fax n. 011 4336564

CONVENUTO

DA

SCASSA Angelo, rappresentata e difesa dall'avv.to **Enrico ANGESIA**

FATTO

Con ricorso ex art. 409 e segg. depositato in data 28 giugno 2010 e notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 2 ottobre 2010 il ricorrente espone:

- 1) di essere docente con incarico a tempo indeterminato di "discipline meccaniche e tecnologia" e di aver prestato servizio dall'anno scolastico 1998/1999 all'a.s. 2008/2009 senza soluzioni di continuità presso l'I.I.S. "J.Beccari" di Torino;
- 2) di essere stato accusato, "per mera ripicca alle censure mosse al Dirigente Scolastico" di "interruzione di pubblico servizio" con nota del D.S. de 6.11.2006 prot. n. 87/RVS;
- 3) che dalla segnalazione al superiore Ufficio Scolastico regionale ne scaturiva un procedimento disciplinare a suo carico culminato poi con la sanzione disciplinare di giorni 5 di sospensione dall'insegnamento;
- 4) di aver chiesto ed ottenuto in sede giudiziaria apposito provvedimento che si concludeva con la sentenza di annullamento della sanzione impugnata;
- 5) che il D.S. con proprie note del 16.06.2008 e del 17.06.2008 integrava la segnalazione di ulteriori illeciti disciplinari posti in essere dal docente medesimo nel corso degli esami di stato dell'a.s. 2007/2008;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

- 6) che l'Ufficio Scolastico Regionale in data 17.7.2008 avviava un ulteriore procedimento disciplinare il cui esito, suffragato dal previsto parere del Consiglio di Disciplina che nell'adunanza del 5 febbraio 2009, si concludeva con la sanzione della sospensione dall'insegnamento per trentacinque giorni ai sensi e per gli effetti degli art. 495 lett.a) e 497 del D.L.vo n. 297/94.

Tanto esposto, il prof. Angelo SCASSA ricorre al Tribunale convenendo in giudizio il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte affinché il Giudice dichiari nulla e/o inefficace e, comunque, annulli la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per giorni trentacinque, inflitta con provvedimento prot. n. 82 Ris del 18.02.2009.

Con il presente atto, il MIUR- DGR Piemonte come sopra rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto sulla base delle seguenti argomentazioni in

DIRITTO

Seguendo l'ordine di trattazione delle singole questioni sollevate dal ricorrente si eccepisce preliminarmente che rispetto alla contingente impugnazione della sanzione disciplinare dedotta nel ricorso, la parte ricorrente con una generalizzata censura propone singole questioni diverse da quelle per cui vi è la causa in corso e si ritiene pertanto che i capitoli di prova avversari sono inammissibili in quanto irrilevanti rispetto al *petitum* senza contare le questioni già decise presso le competenti sedi giudiziarie ovvero si discute di procedimenti per i quali l'autorità inquirente ed il P.M. hanno disposto la loro archiviazione per insussistenza di motivi degni di apprezzamento. In esordio va affermato che tra le situazioni soggettive che scaturiscono dal rapporto contrattuale di lavoro esiste anche il diritto del datore di lavoro di irrogare sanzioni disciplinari a fronte di violazioni da parte del dipendente degli obblighi che il contratto di categoria impone.

L'esercizio di tale potere è regolato, infatti, in via principale dalle previsioni dello Statuto dei Lavoratori, dal D.L.vo 297/94 art. 396 ed altresì dalla contrattazione collettiva dello specifico settore lavorativo del dipendente di cui trattasi, ma una regola generale che deve essere rispettata nell'esercizio di tale potere è l'onere di contestare preliminarmente al dipendente il comportamento ritenuto illegittimo e meritevole di sanzione. La contestazione degli addebiti prot. n. 45 /Ris del 17 luglio 2010 **enuclea oltre ogni ragionevole dubbio quali sono le situazioni contestate, è una contestazione specifica, non generica e non fa uso di nessuna perifrasi in quanto riferisce esattamente quanto ha detto il ricorrente prof. SCASSA, in quale posto, in quale data e con quali modalità.**

L'Ufficio Scolastico regionale ha acquisito agli atti il testo di un Comunicato Stampa redatto dal prof. SCASSA, nel quale preannunciando una conferenza stampa in piazza Montecitorio per le ore 15,00 dello stesso giorno 13 giugno 2008 al fine di “denunciare coram populo situazioni scandalose che si verificano in questa scuola da anni nell'inerzia generale” ha esposto una serie di considerazioni offensive nei confronti del D.S. e pesantemente negative sulla gestione dell'istituzione scolastica.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

Si tenga presente in via preliminare che, per le asserite irregolarità nella gestione della scuola e le censure che riguardano profili di regolarità amministrativa o comunque ricollegabili all'esercizio discrezionale del dirigente dell'istituto scolastico, il ricorrente non tiene conto dell'esito negativo delle verifiche effettuate, tramite l'acquisizione di documentazione, l'audizione di persone informate nonché l'accesso ai luoghi. La parte ricorrente non tiene in alcun conto le attribuzioni in materia contabile e negoziale di cui al D.L. n. 44/2001 artt. 7, 10, 12 e 33, non tiene in alcun conto le attribuzioni in materia di sicurezza ed emergenza di cui al D.L.vo 626/94 e D.M. 292/96.

Risulta essere una affermazione **consapevolmente falsa** la querelle di cui alla Lettera A "erroneità dei voti certificati nei diplomi di maturità ed il rigonfiamento dei crediti scolastici" come facilmente desumibile dalle plurime attestazioni rilasciate dai presidenti delle Commissioni operanti presso l'istituto "Beccari" i quali attestano e sottoscrivono, fino a querela di falso ed ogni oltre ragionevole dubbio che, **la documentazione relativa ad ogni candidato assegnato quale risulta dalla scheda personale c.d. "scheda di assegnazione credito scolastico nelle classi 5B 5 e 5C a indirizzo Tecnico della Ristorazione, indirizzo Tecnico dell'Arte Bianca; è conforme alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 323 del 32.07.1998."**

Di facile riscontro, in quanto da sempre ed immediatamente visionabili i voti riportati nei diplomi di maturità corrispondono esattamente e perfettamente ai voti scritti sui verbali delle commissioni. La eccessiva genericità e le infondate censure svolte nel punto A del ricorso introduttivo sono debitamente provate con i documenti allegati. Sono 16 i docenti sottoscrittori (6 referenti delle classi quinte e 11 docenti componenti dei Consigli di Classe) che riferiscono al capo istituto quanto siano **inverosimili, pretestuosi e non rispondenti a verità le notizie contenute nell'intervista rilasciata dal prof. SCASSA al giornale "CRONACA QUP" del 21.06.2008.**

"l'attribuzione dei crediti per ogni singolo studente è svolta collegialmente, come ciascuna di noi può garantire avendo presieduto i Consigli di Classe o fatto parte degli stessi sia quest'anno, sia negli anni precedenti. Possiamo testimoniare quindi l'assoluta regolarità delle registrazioni"

Destituita da ogni fondamento appare la censura di cui alla lettera B "inesistenza delle ore di laboratorio nelle certificazioni curriculari di frequenza". A tal riguardo va precisato che le lezioni di impianti di produzione per l'indirizzo di Arte Bianca sono previste nelle classi 4° e 5° e per tale insegnamento sono previsti tre insegnanti di cui uno è proprio il ricorrente prof. SCASSA circostanza quest'ultima non di poco conto in quanto lo stesso oltre ad essere stato Capo Dipartimento, **non ha mai convocato alcuna riunione dello stesso organismo da lui diretto**, (quantunque riferisca al punto 24 pag. 11 1° capoverso di aver reiteratamente lamentato l'impossibilità di svolgere adeguate esercitazioni, ma non esibisce prova alcuna di tale insistenza) e **non ha collaborato con i colleghi per l'installazione del nuovo mulino anche in conseguenza di numerose assenze per salute che certamente non hanno favorito le opportune armonizzazioni della programmazione didattica.**



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

La ridondante quanto inutile descrizione delle caratteristiche tecniche del vetusto macchinario c.d. molino, nulla conferisce alle ipotesi accusatorie in quanto le misure organizzative e manutentive sono state pienamente assolte dalla istituzione scolastica intervenendo per le necessarie operazioni di restauro dei macchinari di molino raccolti dal Comune di Torino con le tempistiche affidate alle ditte incaricate dall'Ente Locale. **Per quanto concerne le censure dedotte alla lettera C** riferita all'Impianto di Molizione l'estenuante cronistoria dell'impiantosembra essere un malizioso artificio volto a documentare pretestuose inerzie del Dirigente Scolastico

Fatti circostanziati e corredati da documenti ufficiali dimostrano come non vi sia stato nessun depauperamento del patrimonio pubblico e come non sono mai risultate carenze e addebiti da muovere al D.S. Sull'argomento il Capo Istituto ha già risposto ad una interrogazione parlamentare, ad una interpellanza regionale e in più si ha notizia di una pronta archiviazione della Procura della Repubblica originata da denunce di sedicenti e non meglio identificati studenti dell'istituto in questione. **Per quanto concerne le censure dedotte alla lettera D** una ulteriore e ferma smentita la si coglie leggendo la relazione del prof. di "Impianti di Produzione" prof. Antonio LEDDA il quale in data 30 giugno 2008 riferisce testualmente che "l'attività di laboratorio è stata svolta nei locali del molino didattico dal sottoscritto, realizzando un'area espositiva destinata a macchine antiche impiegate nei... negli due anni l'attività di laboratorio ha portato alla realizzazione e al collaudo dell'impianto, all'adeguamento alle misure di sicurezza..."

Per contro lo stesso docente stigmatizza "il disinteresse del prof. SCASSA nei confronti di tale attività di laboratorio... portando a conseguenze negative quali la disparità di preparazione tecnica dei suoi allievi rispetto ad altri... determinando un ambiente di lavoro poco sereno." **Per quanto concerne le censure dedotte alla lettera E - Mala gestio del denaro pubblico** è sconcertante l'atteggiamento assunto dal prof. SCASSA il quale, ignorando le descritte attribuzioni contabili e negoziali del D.S. previste per legge intende azionare una sorta di controllo sociale assumendo un ruolo ed una latitudine di funzioni che invece vengono svolti egregiamente da organismi, collegiali e paritetici interni alla stessa istituzione scolastica, nonché da organi esterni presso gli Enti obbligati quali la Provincia di Torino ed infine i Revisori Contabili che rappresentano sia il MEF sia il MIUR. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall'ASL locale competente, per quanto di competenza dai Vigili del Fuoco Se, e quando i preposti organi di controllo amministrativo e contabile avessero rilevato danni erariali, non il prof. SCASSA ma la magistratura contabile della Corte dei Conti se ne sarebbe occupata compiutamente. Per quanto concerne **le censure dedotte alla lettera F** va semplicemente detto che l'Ente preposto e proprietario dei locali scolastici, la provincia, interviene nella manutenzione dell'immobile nei modi ritenuti più congrui e a prescindere da qualsivoglia ingerenza ma certamente non danneggia incautamente manufatti e strutture di sua proprietà. **Per quanto concerne le censure dedotte alla lettera G**, va detto che l'edificio scolastico è stato consegnato dall'Ente proprietario dell'immobile, appunto la Provincia di Torino e la scuola ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi nei locali dove si svolge l'attività didattica, mentre per quanto riguarda l'annuncio del prof. SCASSA "un laboratorio con l'incubo esplosione" lo stesso docente è stato denunciato per procurato allarme ed il servizio della competente ASL in ben due sopralluoghi non ha rinvenuto nessuno dei fantasiosi pericoli descritti dal ricorrente.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

In ordine alla supposta grave pericolosità per la sicurezza della scuola, il P.M. ha demandato alla competente autorità di settore una specifica indagine e nella stessa è stato accertato che l'impianto non risulta essere stato mai messo realmente in funzione, (Cfr. verbale di sopralluogo del 23.3.2009 dell'ASL TO1) sicchè è risultato infondato il rilievo del denunziante che " *il locale in cui si trova il nuovo molino... risulta essere privo di misure di sicurezza ed espone a rischi importanti allievi e docenti che lo frequentano*".

Per quanto concerne le censure dedotte alla lettera H il docente con le poche righe palesa le scarse conoscenze delle norme che sovrintendono alle riunioni degli organi collegiali di cui al DPR 417/74, in modo surrettizio e pur non conoscendo la normativa declina irregolarità nella tenuta dei verbali senza documentare e senza fornire prova alcuna di quanto censurato. Altrettanto priva di ogni fondamento normativo sono poi le censure dedotte nella **successiva lettera I** il c.d. "disattendimento criterio della continuità didattica" sembra essere una ulteriore ingiustificata suggestione del ricorrente il quale prescindendo dal piano dell'offerta formativa che si guarda bene dal citare e non riconoscendo la competenza attribuita per legge al capo istituto in sede di assegnazione dei docenti alle classi, specula con il consueto profilo personalistico mostrando ancora una volta scarsa conoscenza della negoziazione interna dell'istituto che individua chiaramente i criteri per la definizione della continuità didattica quale valore di qualità nell'ambito della continuità educativa. **Per quanto riguarda le censure di cui alla lettera J** per le asserite vessazioni lamentate dall'opponente che si ritiene vittima di *mobbing*, si osserva (come del resto già emerso nel proc.pen.n.3119/07 archiviato - e nel proc. 2196/2009 R.G. - G.I.P. archiviato), che trattasi di una sorta di riproposizione di fatti per i quali un Giudice ha escluso l'ipotesi di reato di *mobbing*, anzi, appare dubbia la buona fede e la liceità penale della costante riproposizione, in più sedi di questioni solo soggettivamente vissute come lesive o addirittura del tutto insussistenti in fatto (come nel caso della asserita pericolosità del molino). **Le censure svolte alla lettera K** sono semplici osservazioni del ricorrente non suffragate da alcuna prova tangibile e quindi insussistenti in fatto. **Per quanto attiene le censure dedotte di cui al n.III lettera A.e B. e n. IV** si riferisce quanto segue. Mal si comprende quale possa essere la carenza d'istruttoria atteso che la contestazione degli addebiti, nella sua origine è un istituto a vantaggio dell'incolpato il quale ha l'onere di controdedurre di fronte agli addebiti formulati da dirigente scolastico. A tale adempimento ha puntualmente provveduto il ricorrente tramite il proprio legale in data 5 agosto 2008. L'invocata scelta della visita ispettiva certamente non è rimessa né alla valutazione del Dirigente Scolastico né tanto meno all'equo apprezzamento dello stesso docente interprete della querelle in atto, il cui comportamento assunto con il comunicato stampa del 13 giugno 2008, a ben vedere, trascendeva dal normale esercizio di critica risultando lesivo dell'immagine dell'istituzione scolastica e della sua dirigenza, mentre in merito all'episodio accaduto nel corso degli esami di Stato, le affermazioni del prof. SCASSA sono state smentite sia dal verbale del Presidente che dalla documentazione agli atti del Consiglio di Disciplina stesso.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Il pieno esercizio del diritto di difesa del ricorrente non è stato mai condizionato anzi il suo esercizio è stato reso poco agevole per volontà dello stesso ricorrente che risulta assente **per la prima volta** all'adunanza del Consiglio di Disciplina del 19 novembre 2008, assente **una seconda volta** all'adunanza del C.d.D. del 16 dicembre, assente **una terza volta** all'adunanza del 5 febbraio 2009. Per tali continui rinvii è facile intuire come l'invocata e ripetutamente reiterata richiesta per gli stessi motivi di salute non poteva tradursi in annullamento del diritto/dovere dell'amministrazione a portare a compimento il procedimento in corso che poi culmina con il parere d'irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per trentacinque giorni. **In fine la denunciata mancanza della recidiva lamentata dal ricorrente è solennemente smentita "ictu oculi" dalla documentazione in atti dove appare evidente che il provvedimento sanzionatorio della sospensione dal servizio per 5 gg è datato 4 luglio 2008, il successivo provvedimento sanzionatorio gravato dalla recidiva è datato 18 febbraio, mentre la favorevole sentenza passata in giudicato che annulla la prima sospensione dal servizio è datata 6 novembre 2009.**

CONCLUSIONI

rigettare la domanda principale del ricorrente per quanto attiene la sanzione disciplinare perché infondata per i motivi sopra esposti.

Vinte le spese.

Si allegano gli atti appresso indicati:

- 1- comunicato stampa del 13.06.2008;
- 2- articolo apparso su un quotidiano locale "Cronaca Qui" del 21.06.2008;
- 3 - dichiarazione datata 1 luglio 2008 firmata da n. 16 insegnanti che smentiscono le dichiarazioni rese dal prof. SCASSA al quotidiano "Cronaca Qui"
- 4- avviso di procedimento del Giudice delle indagini preliminari;
- 5 - richiesta di archiviazione del P.M;
- 6 - decreto di archiviazione n.;
- 7 - 4 dichiarazioni delle docenti Ada DE MARIA, Clara RUSSO ALESI e Renata DEMARIE circa la mancata consegna delle schede recupero debiti;
- 8 - n. 4 dichiarazioni dei presidenti delle Commissioni degli esami di Stato operanti presso l'IIS. "Beccari" nell'a.s. 2007/2008 inerenti la riscontrata regolarità formale dei documenti relativi all'attribuzione dei crediti scolastici;
- 9 - verbale n. 5 delle operazioni relative allo svolgimento della prima prova scritta della Commissione n: II sez., B;
- 10 - dichiarazione della prof.ssa Nadia CARPI circa lo svolgimento e modalità di sorveglianza della classe VB;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

- 11 - dichiarazione del Direttore dei Servizi GG. e AA. Rag. A.NOCILLO circa il comportamento assunto dal Prof. SCASSA durante lo svolgimento degli esami di maturità;
- 12 - dichiarazione del docente Antonello LEDDA che smentisce le dichiarazioni e le affermazioni del prof. SCASSA in ordine alla realizzazione e conduzione del laboratorio di meccanica;
- 13 - verbale di sopralluogo dell'ASL n. 1 in data 23.03.2009;
- 14 - verbale di collaudo finale comprensivo di dichiarazione CE di conformità;
- 15 - dichiarazione resa dal Difensore civico datata 22. aprile 2004 il quale ha ritenuto esaurito l'intervento dell'Ufficio in quanto non risultano carenze o addebiti da muovere all'Ente presieduto dal Dirigente Scolastico

Torino, 20 ottobre 2010

Il Reggente
Antonino MEDURI

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
TORINO. 21 OTT 2010